

REGIONE
TOSCANA



Repubblica Italiana

BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Toscana

Parte Seconda n. 5 del 4.2.2015

Supplemento n. 21

mercoledì, 4 febbraio 2015

Firenze

Bollettino Ufficiale: piazza dell'Unità Italiana, 1 - 50123 Firenze - Fax: 055 - 4384620

E-mail: redazione@regione.toscana.it

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in tre parti separate.

L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

SEZIONE II

- Statuti

UNIONE DEI COMUNI DEL PRATOMAGNO (Arezzo)

Statuto dell'Unione.

SEZIONE II

- Statuti

UNIONE DEI COMUNI DEL PRATOMAGNO (Arezzo)

Statuto dell'Unione.

CAPO I

PRINCIPI E NORME FONDAMENTALI

- Art. 1 Costituzione dell'Unione
- Art. 2 Denominazione e sede
- Art. 3 Finalità
- Art. 4 Principi dell'azione amministrativa
- Art. 5 Principi della partecipazione

CAPO II

FUNZIONI ESERCITATE DALL'UNIONE

- Art. 6 Funzioni fondamentali dei Comuni
- Art. 7 Ulteriori funzioni e servizi comunali
- Art. 8 Attivazione delle funzioni e dei servizi
- Art. 9 Funzioni e servizi esercitati anche per Comuni non partecipanti all'Unione
- Art. 10 Funzioni conferite
- Art. 11 Regolazione e verifica dei livelli di efficacia ed efficienza delle gestioni associate

CAPO III

ORGANI DI GOVERNO

- Art. 12 Organi di governo dell'Unione
- Art. 13 Composizione del Consiglio
- Art. 14 Disposizioni sulla rappresentanza di genere
- Art. 15 Competenze del Consiglio
- Art. 16 Sedute e deliberazioni del Consiglio
- Art. 17 Insediamento del consiglio dopo il suo scioglimento
- Art. 18 Diritti, doveri dei consiglieri e disciplina dei casi di cessazione da tale carica
- Art. 19 Presidente
- Art. 20 Competenze del Presidente
- Art. 21 Composizione della Giunta
- Art. 22 Competenze della Giunta
- Art. 23 Funzionamento della Giunta
- Art. 24 Dimissioni del Sindaco dagli organi collegiali

CAPO IV

ORGANIZZAZIONE

- Art. 25 Principi generali
- Art. 26 Sistemi di gestione

- Art. 27 Organizzazione degli uffici e dei servizi
- Art. 28 Sportello per il cittadino e le imprese
- Art. 29 Segretario generale
- Art. 30 Personale dell'Unione
- Art. 31 Personale proveniente dalla soppressa Comunità montana

CAPO V

ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

- Art. 32 Principi generali
- Art. 33 Finanze dell'Unione
- Art. 34 Bilancio e programmazione finanziaria
- Art. 35 Controllo di gestione
- Art. 36 Rendiconto di gestione
- Art. 37 Revisore dei conti
- Art. 38 Servizio di tesoreria
- Art. 39 Patrimonio

CAPO VI

DURATA, RECESSO, SCIoglimento

- Art. 40 Durata dell'Unione
- Art. 41 Recesso dal vincolo associativo
- Art. 42 Recesso del Comune
- Art. 43 Recesso del comune per partecipazione ad altra unione
- Art. 44 Scioglimento del vincolo associativo
- Art. 45 Scioglimento dell'Unione
- Art. 46 Effetti, adempimenti ed obblighi derivanti dallo scioglimento

CAPO VII

MODIFICHE STATUTARIE

- Art. 47 Modifiche statutarie

CAPO VIII

NORME TRANSITORIE E FINALI

- Art. 48 Norma finale
- Art. 49 Entrata in vigore

CAPO I

PRINCIPI E NORME FONDAMENTALI

Art. 1

Costituzione dell'Unione

1. I comuni di Castelfranco Piandiscò, Castiglion Fibocchi e Loro Ciuffenna costituiscono, ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e delle norme regionali che disciplinano le forme associative dei comuni, una unione di comuni, di seguito

denominata "Unione", per la gestione di una pluralità di funzioni e servizi di competenza dei comuni medesimi.

2. L'Unione è un ente locale con potestà statutaria e regolamentare nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione, dalle norme comunitarie, statali e regionali.

3. L'Unione esercita le funzioni e i servizi affidati dai comuni nell'ambito territoriale coincidente con quello dei comuni medesimi. Esercita altresì, le funzioni e i compiti conferiti o assegnati dalla Regione Toscana, nonché le funzioni e i compiti affidati mediante convenzioni o accordi stipulati con la Provincia, con altre unioni di comuni, con singoli comuni, istituzioni ed altri organismi pubblici. L'Unione svolge inoltre gli altri compiti previsti dal presente statuto.

Art. 2

Denominazione e sede

1. L'Unione assume la denominazione di "UNIONE DEI COMUNI DEL PRATOMAGNO".

2. L'Unione ha sede legale e amministrativa in Loro Ciuffenna, via Perugia 2/a. La sede legale e amministrativa può essere modificata con deliberazione del Consiglio.

3. Nell'ambito del territorio dell'Unione possono essere costituiti sedi e uffici distaccati.

4. Gli organi e i dipendenti dell'Unione possono riunirsi ed operare anche in sede diversa purché compresa nell'ambito del territorio dell'Unione stessa.

Art. 3

Finalità

1. L'Unione persegue le seguenti finalità:

a) promuove la collaborazione fra i comuni che la costituiscono, al fine di gestire in forma congiunta funzioni comunali nella prospettiva di garantire una gestione efficiente, efficace ed economica dei servizi nell'intero ambito territoriale di competenza;

b) costituisce l'ente di riferimento responsabile dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali;

c) costituisce ente di riferimento per il decentramento delle funzioni amministrative della Regione e della Provincia;

d) partecipa alla definizione delle politiche pubbliche attivate nel territorio al fine di migliorare la qualità della vita dei cittadini dell'Unione;

e) cura gli interessi dei comuni che la costituiscono e li rappresenta nell'esercizio dei compiti da essi affidati; partecipa alla salvaguardia dei territori compresi nel proprio ambito al fine di garantire l'armonico sviluppo

socio-economico ed omogenee condizioni delle popolazioni ivi residenti;

f) promuove lo sviluppo locale e concorre alla salvaguardia e valorizzazione del territorio montano;

g) predisporre ed attua piani e programmi nelle materie che interessano il territorio montano e realizza gli interventi attuativi delle politiche pubbliche di sviluppo delle zone montane, nonché gli interventi speciali stabiliti in favore dei territori montani dall'Unione europea e dalle leggi statali e regionali.

Art. 4

Principi dell'azione amministrativa

1. L'Unione, nell'esercizio dell'azione amministrativa:

a) si impegna a migliorare la qualità dei servizi offerti, ad ampliare la loro fruibilità nel territorio, a garantire la parità e la semplicità di accesso ai servizi, la tempestiva attuazione degli interventi di sua competenza ed il contenimento dei relativi costi, dandone informazione agli utenti mediante la Carta dei servizi;

b) cura i rapporti con i comuni che ne fanno parte e con gli altri enti pubblici informandosi al principio di leale collaborazione;

c) organizza l'apparato burocratico secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità;

d) promuove la valorizzazione e lo sviluppo professionale delle competenze, ampliando le possibilità di rotazione e specializzazione delle professionalità;

e) promuove la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa.

Art. 5

Principi della partecipazione

1. L'Unione promuove la partecipazione alla formazione delle scelte politico amministrative e garantisce l'accesso alle informazioni e agli atti dell'ente.

2. Tutti i cittadini possono rivolgere al Presidente dell'Unione istanze, petizioni e proposte su materie inerenti l'attività dell'amministrazione.

3. L'Unione, nei procedimenti relativi all'adozione di atti che interessano specifiche categorie di soggetti, può consultare associazioni di categoria e soggetti portatori di interessi diffusi.

4. Le modalità della partecipazione sono stabilite da apposito regolamento adottato nel rispetto della normativa vigente.

CAPO II

FUNZIONI ESERCITATE DALL'UNIONE

*Art. 6**Funzioni fondamentali dei Comuni*

1. L'Unione esercita, in luogo e per conto dei comuni che ne fanno parte, le seguenti funzioni fondamentali, così come individuate dall'art.14, comma 27, del decreto legge 31 maggio 2010 n.78, convertito dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, ed in conformità all'art.10 comma 5 della legge regionale 18 giugno 2013, n.32:

a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo (lettera a del citato comma 27);

b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale (lettera b del citato comma 27);

c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente (lettera c del citato comma 27);

d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovra comunale (lettera d del citato comma 27);

e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi (lettera e del citato comma 27);

f) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici (lettera h del citato comma 27);

g) polizia municipale e polizia amministrativa locale (lettera i del citato comma 27);

h) i servizi in materia statistica (lettera l-bis del citato comma 27).

2. La funzione fondamentale di cui alla lettera a) del precedente comma 1, già attivata per effetto di convenzione stipulata in data 26/11/2013, è assunta dall'Unione quale funzione statutaria ed esercitata in luogo e per conto del Comune di Castiglion Fibocchi con effetto dalla data di entrata in vigore del presente articolo.

3. La funzione fondamentale di cui alla lettera e) del comma 1 è esercitata dall'Unione quale funzione statutaria in luogo e per conto dei comuni di Castiglion Fibocchi, Castelfranco Piandiscò e Loro Ciuffenna a decorrere dalla data di costituzione dell'Unione medesima.

4. La funzione fondamentale di cui alla lettera g) del comma 1 è esercitata dall'Unione quale funzione statutaria in luogo e per conto dei comuni di Castiglion Fibocchi e Castelfranco Piandiscò a decorrere dal 6 settembre 2012.

5. Le funzioni fondamentali di cui alle lettere c) e h) sono assunte dall'Unione quali funzioni statutarie ed esercitate in luogo e per conto del Comune di Castiglion

Fibocchi con effetto dalla data di entrata in vigore del presente articolo.

6. La Giunta dell'Unione, con proprie deliberazioni, stabilisce le modalità e i termini dai quali decorrerà l'effettivo esercizio da parte dell'Unione delle funzioni fondamentali di cui alle lettere a), c), g) e h) del comma 1 in luogo e per conto dei comuni interessati per i quali tali funzioni non sono già attivate, nonché le modalità e termini dai quali decorrerà l'effettivo esercizio da parte dell'Unione delle funzioni fondamentali di cui alle lettere b), d), ed f) in luogo e per conto dei comuni interessati.

*Art. 7**Ulteriori funzioni e servizi comunali*

1. L'Unione esercita, in luogo e per conto dei comuni che ne fanno parte, le seguenti funzioni e servizi comunali:

a) Sportello unico per le attività produttive e turismo;

b) Funzioni di competenza dei comuni relative alla valutazione di impatto ambientale (VIA);

c) Ufficio espropri;

d) Vincolo idrogeologico;

e) Servizi informatici e società dell'informazione;

f) Catasto dei boschi percorsi dal fuoco e dei pascoli situati entro 50 metri dai boschi percorsi dal fuoco;

g) Concessione dei contributi per l'abbattimento delle barriere architettoniche;

h) Trattamento economico del personale;

i) Reclutamento e concorsi, relazioni sindacali e sviluppo risorse umane;

j) Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti;

k) Regolazione della circolazione stradale urbana e rurale e dell'uso delle aree di competenza comunale;

l) Classificazione, pianificazione vigilanza e controllo sulle emissioni acustiche;

m) Gestione del verde pubblico;

n) Servizio di ricerca e raccolta fondi;

o) Ufficio procedimenti disciplinari;

p) Organismo di misurazione e valutazione delle prestazioni del personale dipendente;

q) Sistema di gestione della qualità.

2. L'Unione dei Comuni del Pratomagno esercita altresì la funzione di Centrale Unica di Committenza ai sensi dell'art.33 comma 3 bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163.

3. Le funzioni e i servizi comunali di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g) del comma 1, sono esercitate dall'Unione quali funzioni statutarie in luogo e per conto di tutti i comuni che ne fanno parte a decorrere dalla data di costituzione dell'Unione medesima.

4. Le sotto-funzioni di cui alle lettere h) ed i) del comma 1 sono esercitate dall'Unione quali funzioni statutarie in luogo e per conto dei comuni di Castiglion Fibocchi e Castelfranco Piandiscò a decorrere dalla data di costituzione dell'Unione medesima. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente statuto, le medesime sotto-funzioni di cui alle lettere h) ed i) sono esercitate dall'Unione quali funzioni statutarie in luogo e per conto del Comune di Castiglion Fibocchi nell'ambito dell'esercizio della funzione fondamentale di "organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo" di cui alla lettera a) del comma 27 dell'art.14 del decreto legge n.78/2010.

5. La sotto-funzione di cui alla lettera j) del comma 1 è esercitata dall'Unione quale funzione statutaria in luogo e per conto dei comuni di Castiglion Fibocchi e Castelfranco Piandiscò a decorrere dal 6 settembre 2012.

6. La sotto-funzione di cui alla lettera k) del comma 1 è esercitata dall'Unione quale funzione statutaria in luogo e per conto dei comuni di Castiglion Fibocchi e Castelfranco Piandiscò nell'ambito dell'esercizio della funzione fondamentale di "polizia municipale e polizia amministrativa locale" di cui alla lettera g) del comma 27 dell'art.14 del decreto legge n.78/2010 a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Statuto.

7. La Giunta dell'Unione, con proprie deliberazioni, stabilisce le modalità e i termini dai quali decorrerà l'effettivo esercizio da parte dell'Unione delle funzioni e dei servizi non ancora attivati di cui al comma 1 del presente articolo in luogo e per conto dei comuni interessati.

8. E' fatta salva la facoltà di attivare la gestione associata di ulteriori funzioni e servizi comunali mediante convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo n. 267/2000.

Art. 8

Attivazione delle funzioni e dei servizi

1. La deliberazione della Giunta dell'Unione di cui all'articolo 6, comma 6, e all'articolo 7, comma 7, del presente statuto è adottata su proposta della Giunta dei Comuni interessati.

2. Il trasferimento di una funzione o di un servizio implica il subentro dell'Unione in tutte le funzioni amministrative connesse, già esercitate dai comuni, nonché nei relativi contratti attivi e passivi stipulati dai comuni e nelle concessioni per l'affidamento dei servizi pubblici.

Art. 9

Funzioni e servizi esercitati anche per comuni non partecipanti all'Unione

1. L'Unione può esercitare funzioni e servizi anche per comuni non partecipanti all'Unione, previa stipula di una convenzione ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 267/2000.

2. La convenzione fra l'Unione e i comuni non aderenti è deliberata dalla Giunta dell'Unione, approvata dal Consiglio dell'Unione e sottoscritta dal Presidente.

Art. 10

Funzioni conferite

1. L'Unione esercita per effetto dei provvedimenti adottati dalla Regione Toscana ai sensi della l.r. n. 37/2008 le seguenti funzioni:

- a) Forestazione e gestione Patrimonio agricolo forestale;
- b) Agricoltura.

2. Ai sensi dell'art. 23 della legge regionale n.79/2012, l'Unione svolge le funzioni di bonifica sulla base di apposita convenzione stipulata con il Consorzio di bonifica n.2 Alto Valdarno.

Art. 11

Regolazione e verifica dei livelli di efficacia ed efficienza delle gestioni associate

1. La disciplina regolamentare per lo svolgimento delle funzioni e dei servizi associati è adottata dalla Giunta dell'Unione.

2. Per ogni funzione esercitata in forma associata mediante l'Unione dei Comuni del Pratomagno sono definiti indici di performance funzionali alla verifica ed alla dimostrazione del raggiungimento delle finalità di cui all'art. 4 del presente Statuto.

3. La Giunta dell'Unione approva un regolamento per la disciplina del sistema di monitoraggio e valutazione sul raggiungimento degli obiettivi della gestione associata.

CAPO III

ORGANI DI GOVERNO

Art. 12

Organi di governo dell'Unione

1. Sono organi di governo dell'Unione:

- a) il Consiglio;
- b) il Presidente;
- c) la Giunta.

2. Gli organi di governo sono composti unicamente da sindaci e consiglieri dei comuni associati, salvo i casi

espressamente previsti dalla legge. Ad essi non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni e indennità o emolumenti in qualsiasi forma percepiti.

3. Le deliberazioni degli organi di governo dell'Unione sono pubblicate all'albo pretorio informatico dell'Unione.

Art. 13

Composizione del Consiglio

1. Il Consiglio dell'Unione è composto dai Sindaci e da due rappresentanti per ciascuno dei Comuni che ne fanno parte, nel rispetto dei limiti previsti dall'articolo 27 della l.r. n. 68/2011.

2. Sono rappresentanti del Comune il consigliere comunale di maggioranza ed il consigliere comunale di minoranza eletti dal Consiglio comunale mediante voto disgiunto, cui partecipano separatamente i consiglieri di maggioranza, compreso il Sindaco, e i consiglieri di minoranza.

3. E' consigliere comunale di maggioranza il consigliere che nelle elezioni comunali è stato eletto nella lista o in una delle liste collegate al Sindaco; è consigliere comunale di minoranza il consigliere che nelle elezioni comunali è stato eletto nella lista o in una delle liste non collegate al Sindaco.

4. L'elezione dei nuovi rappresentanti da parte dei singoli Consigli comunali deve avvenire entro 30 giorni dall'insediamento dei rispettivi Consigli comunali.

5. Nelle prima seduta successiva all'entrata in carica del consigliere/i si procede alla relativa convalida. In tal caso il consiglio prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto provvede alla verifica delle condizioni eleggibilità e compatibilità dei consiglieri. Partecipano alla votazione di convalida anche i consiglieri che subentrano in sostituzione di altro consigliere per qualsivoglia motivo cessato nel corso nel mandato.

6. Decorso il termine di cui al comma 4, se un Comune non ha provveduto all'elezione dei propri rappresentanti, sono componenti a tutti gli effetti del Consiglio dell'Unione il Sindaco, nonché il consigliere comunale di maggioranza e il consigliere comunale di minoranza che hanno riportato nelle elezioni comunali la maggiore cifra individuale, rispettivamente tra quelli eletti in una o più liste collegate al Sindaco e tra quelli eletti in una o più liste non collegate al Sindaco. In caso di parità di cifre individuali è componente del Consiglio dell'Unione il consigliere più anziano di età.

7. E' compito del Sindaco comunicare all'Unione i

nominativi dei rappresentanti eletti dal Consiglio comunale e gli eventuali nominativi di coloro che risultano componenti ai sensi del comma 6. La comunicazione attesta che i rappresentanti non si trovano in una delle condizioni di cui agli articoli 10 e 11 della legge 31 dicembre 2012 n. 235, e che non sussistono le cause di incompatibilità di cui all'art. 36 della legge regionale n.68/2011, ovvero non sono decaduti, rimossi o sospesi dalla loro carica ricoperta nel Comune.

8. Il Consiglio comunale può sostituire, in ogni tempo, i suoi rappresentanti eletti o individuati ai sensi del comma 6.

9. In caso di scioglimento di un Consiglio comunale è rappresentante del Comune il Commissario che gestisce il Comune.

Art. 14

Disposizioni sulla rappresentanza di genere

1. Le disposizioni del presente articolo sono volte a garantire la rappresentanza di entrambi i generi nel consiglio dell'Unione, ai sensi dell'articolo 28, comma 1, della legge regionale n.68/2011, e prevalgono sulle altre disposizioni statutarie che disciplinano l'elezione dei rappresentanti del comune nel consiglio dell'Unione.

2. Ai fini del presente articolo, per "genere prevalente nel consiglio comunale" si intende il genere maschile o femminile quando questo è della metà più uno dei consiglieri componenti il consiglio comunale, considerati senza includere il sindaco.

3. In ciascuna delle votazioni disgiunte per l'elezione dei consiglieri di maggioranza e di minoranza, in caso di parità di voti, per l'individuazione del consigliere eletto nel consiglio dell'unione si applica, in via prioritaria su tutti gli altri, il seguente criterio: è eletto il consigliere comunale di genere diverso da quello prevalente nel consiglio comunale.

4. In ognuna delle votazioni disgiunte per l'elezione del consigliere di maggioranza e del consigliere di minoranza ciascun consigliere può votare, in una unica scheda, per un solo rappresentante, oppure per due a condizione che il secondo sia di genere diverso dal primo; è nullo il secondo voto espresso in difformità.

Art. 15

Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio esercita l'attività d'indirizzo e controllo politico-amministrativo dell'Unione. La competenza del Consiglio è limitata all'approvazione degli atti fondamentali che l'articolo 42, comma 2, del decreto legi-

slativo n. 267 del 2000 prevede per i consigli comunali, salvo quanto diversamente stabilito dal presente Statuto.

2. Il Consiglio adotta un regolamento di funzionamento approvato a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Il regolamento disciplina i casi e le modalità per la convocazione anche in via di urgenza.

Art. 16

Sedute e deliberazioni del Consiglio

1. Le sedute del Consiglio sono convocate e presiedute dal Presidente dell'Unione. Il Presidente è altresì tenuto a convocare il Consiglio entro 20 giorni in presenza di richiesta e oggetto da inserire all'ordine del giorno da parte di almeno un quinto dei consiglieri dell'Unione.

2. Il Consiglio adotta le proprie deliberazioni in presenza di almeno la metà dei suoi componenti, con arrotondamento all'unità superiore, e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo diversa previsione di legge o del presente Statuto.

3. Se si tratta di deliberazioni che riguardano interventi e risorse aggiuntive destinate ai territori montani occorre che le stesse sono assunte con la maggioranza qualificata dal voto favorevole dei sindaci che rappresentano la maggioranza della popolazione residente nei comuni montani.

4. Qualora si tratti di deliberazioni di approvazione di convenzioni per la gestione in forma associata di funzioni di altri soggetti pubblici diversi dagli enti locali la deliberazione è assunta se la maggioranza risulta qualificata dal voto favorevole dei sindaci che rappresentano la maggioranza della popolazione residente nei comuni associati.

5. Nel caso in cui l'Unione non eserciti per tutti i comuni due medesime funzioni, le deliberazioni che riguardano gli atti fondamentali dell'Ente e le norme per l'organizzazione degli uffici sono assunte con la maggioranza qualificata dal voto favorevole dei sindaci partecipanti alla votazione che rappresentino la maggioranza della popolazione dei comuni tenuti all'esercizio associato obbligatorio delle funzioni fondamentali.

6. Il Consiglio si riunisce in seduta pubblica, salvo i casi previsti dalla legge e dal regolamento del Consiglio.

7. Il Presidente convoca il Consiglio nei termini e modi stabiliti con regolamento del Consiglio dell'Unione.

8. Le votazioni hanno luogo con voto palese; avven-

gono per voto segreto nelle questioni riguardanti persone e negli altri casi previsti dalla legge e dal regolamento del Consiglio.

Art. 17

Insedimento del consiglio dopo il suo scioglimento

1. I comuni provvedono entro 30 giorni dallo scioglimento del consiglio all'elezione dei rappresentanti nel consiglio dell'Unione.

2. Fatti salvi i casi già disciplinati dal legislatore, il sindaco del comune con il maggior numero di abitanti decorso il termine di cui al comma precedente convoca nei 10 giorni successivi la seduta consiliare per provvedere all'insediamento del nuovo consiglio dell'Unione ed alla relativa convalida.

3. Nel caso in cui nel termine di cui al comma 1 non siano stati individuati i rappresentanti si applica l'art.12.6.

Art. 18

Diritti, doveri del consigliere e disciplina dei casi di cessazione da tale carica

1. Spettano ai consiglieri dell'Unione i diritti stabiliti dalla legge per i consiglieri comunali, che sono esercitati seguendo le procedure e le modalità previste da disposizioni regolamentari.

2. Ferme restando le cause di nullità disciplinate dall'articolo 10 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, il consigliere dell'Unione cessa dal proprio incarico nei seguenti casi:

- dalla data di adozione del provvedimento di scioglimento del consiglio dell'Unione, nei casi previsti dal TUEL e dalla legge regionale n.68/2011;

- dalla data di adozione del decreto di scioglimento del consiglio comunale;

- dal momento in cui si verificano la sospensione o la decadenza disciplinate dall'articolo 11 del d.lgs. 235/2012. La cessazione dalla carica di consigliere dell'unione resta ferma anche se la sospensione è cessata, e l'interessato può essere nuovamente eletto consigliere dell'unione ai sensi dell'articolo 30;

- dal momento in cui gli è stata notificata la dichiarazione di decadenza dalla carica di consigliere comunale ai sensi dell'articolo 69 del TUEL;

- in tutti gli altri casi in cui sia cessato dalla carica di consigliere comunale, dal momento di detta cessazione;

- dal momento in cui le dimissioni volontarie dalla carica di consigliere dell'Unione sono state assunte al protocollo dell'Unione;

- dal momento in cui il consiglio dell'Unione ha deliberato, secondo le previsioni statutarie e regolamentari,

la decadenza per impedimento permanente o per accertamento delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 36 legge regionale n. 68/2011 o per reiterata mancata partecipazione ai lavori del consiglio per oltre cinque sedute senza giustificazione.

3. Sono assenze giustificate quelle per motivi di salute propria o di familiari, per lavoro, oltre a quelle indicate nel regolamento di funzionamento del Consiglio; il consigliere è tenuto a comunicare al Presidente le assenze giustificate prima della seduta del Consiglio.

4. Il procedimento di decadenza ha inizio con la contestazione delle assenze da parte del Presidente e con l'invito a far valere eventuali cause giustificative entro il termine perentorio di dieci giorni. Nella prima seduta successiva, il Consiglio valuta le giustificazioni addotte e decide se pronunciare o meno la decadenza del consigliere. La decadenza ha effetto immediato dal momento di approvazione della decisione da parte del Consiglio.

5. Le dimissioni dalla carica di consigliere dell'Unione, indirizzate al Consiglio della stessa, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Presidente dell'Unione tempestivamente comunica le dimissioni del consigliere al Consiglio comunale di appartenenza.

6. Nei casi di decadenza o dimissioni dei consiglieri dell'Unione, i Consigli comunali ai quali essi appartengono provvedono entro 30 giorni dalla data in cui divengono efficaci la decadenza e le dimissioni ad eleggere il nuovo consigliere dell'Unione. Decorso il termine, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12.6.

Art. 19
Presidente

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio dell'Unione nella prima seduta di insediamento che si dovrà tenere nei 10 giorni successivi alla scadenza del termine di cui all'art.13 comma 4 del presente Statuto.

2. Il Presidente è eletto dal Consiglio a rotazione tra i sindaci dei comuni facenti parte dell'Unione con il seguente ordine: Comune di Loro Ciuffenna, Comune di Castelfranco Piandiscò, Comune di Castiglione Fibocchi.

3. La durata del mandato del Presidente è di mesi

20 a decorrere dalla data della sua elezione. La presente disposizione si applica anche al Presidente eletto il 24 luglio 2014.

4. Il sindaco eletto in sostituzione del sindaco che svolge le funzioni di Presidente dell'Unione, assume la carica di Presidente dell'Unione dalla data di proclamazione a sindaco e dura in carica per tutto il tempo residuo che sarebbe spettato al Presidente cessato.

5. In caso di dimissioni, decesso, impedimento permanente, rimozione, decadenza di diritto, sospensione dall'esercizio delle funzioni, dichiarazione di incompatibilità, cessazione per scadenza del mandato del Presidente o per effetto di altre cause, fino alla elezione del nuovo Presidente, le funzioni del presidente sono svolte dal sindaco del comune di maggiore dimensione demografica, non considerando il comune di cui è sindaco il presidente cessato.

6. Nel caso in cui il Consiglio non riesca ad esprimere la figura del Presidente nella prima seduta le funzioni di Presidente sono svolte fino al momento dell'elezione dello stesso dal sindaco del comune con maggior numero di abitanti.

7. Il Presidente assume anche le funzioni di Presidente del Consiglio dell'Unione e dura in carica dal momento dell'elezione fino alla scadenza del mandato, salvo dimissioni, decadenza o cessazione dalla carica di sindaco.

8. Le dimissioni del Presidente, indirizzate per iscritto al Consiglio dell'Unione, devono essere immediatamente assunte al protocollo dell'ente. Esse non hanno bisogno di presa d'atto e sono immediatamente efficaci ed irrevocabili.

9. Dalla data di dimissioni, decadenza, cessazione per qualsiasi altra causa dalla carica di Presidente, le funzioni sono svolte dal sindaco del comune con maggior numero di abitanti.

10. Nei casi di cui al comma 10, entro 20 giorni il Consiglio dell'Unione si riunisce per l'elezione del nuovo Presidente.

11. Il Presidente cessa altresì dalla carica in caso di approvazione da parte del Consiglio di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei suoi componenti. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri, escluso il Presidente, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

*Art. 20**Competenze del Presidente*

1. Il Presidente è l'organo responsabile dell'amministrazione dell'Unione, rappresenta l'ente anche in giudizio, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, e sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti, esercita le altre funzioni attribuite dal presente Statuto.

2. In particolare, il Presidente:

a) attua gli obiettivi dell'Unione relativamente alle funzioni ed ai servizi attribuiti dai Comuni all'Unione medesima;

b) mantiene l'unità di indirizzo politico-amministrativo dell'Unione, finalizzato alla realizzazione delle linee programmatiche di mandato, ed agli obiettivi determinati negli atti di programmazione oltre che nella carta dei servizi per le funzioni ed i servizi comunali;

c) garantisce la coerenza tra indirizzi generali e settoriali, strategie concrete di attuazione e loro risultati;

d) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi;

e) nomina e revoca il Segretario dell'Unione;

f) può affidare ai singoli componenti della Giunta specifiche deleghe, attinenti le funzioni, i servizi e le attività di competenza dell'Unione;

g) può attribuire specifici incarichi ai componenti del Consiglio dell'Unione, per lo svolgimento di compiti connessi all'esercizio di funzioni di indirizzo e di coordinamento su particolari materie o affari di propria competenza e di competenza degli assessori dell'Unione; tali incarichi si sostanziano in attività di approfondimento e di collaborazione, che non comportino l'adozione di atti a rilevanza esterna e compiti di amministrazione attiva, a supporto dell'esercizio diretto da parte del Presidente e degli Assessori delle funzioni e delle attribuzioni di loro esclusiva competenza;

h) comunica entro il termine del 31 gennaio dell'esercizio successivo gli esiti del monitoraggio sugli obiettivi determinati negli atti di programmazione oltre che nella carta dei servizi.

*Art. 21**Composizione della Giunta*

1. La Giunta è composta dai Sindaci dei Comuni aderenti, che assumono la carica di assessori ed è presieduta dal Sindaco eletto Presidente dell'Unione.

2. Nella prima seduta utile il Presidente comunica al Consiglio gli incarichi e le deleghe eventualmente assegnati agli assessori per curare particolari settori.

*Art. 22**Competenze della Giunta*

1. La Giunta collabora con il Presidente nel governo dell'Unione ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. La Giunta compie tutti gli atti che ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo n. 267/2000 e la l.r. n.68/2011 sono di competenza della Giunta Comunale e quelli espressamente previsti dal presente Statuto.

3. In particolare, la Giunta:

a. attua gli indirizzi del Consiglio;

b. svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio;

c. riferisce al Consiglio sulla propria attività;

d. adotta il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, in conformità agli indirizzi deliberati dal Consiglio;

e. adotta gli strumenti di programmazione strategica (piano di gestione di mandato, relazione previsionale e programmatica o documento unico di programmazione di cui all'art.170 del D.Lgs. 267/2000) ed operativa (Piano Esecutivo di Gestione di cui all'art.169 del D.Lgs. 267/2000);

f. adotta, in via d'urgenza, le deliberazioni comportanti variazioni di bilancio da sottoporre alla ratifica del Consiglio;

g. adotta gli atti di cui agli articoli 8, 9,10,11;

h. con atti assunti dalla maggioranza dei componenti: delibera sull'utilizzo dei contributi regionali e statali per l'incentivazione delle gestioni associate; interpreta le convenzioni e risolve le relative controversie nei casi previsti dall'articolo 9;

i. approva il piano di successione di cui all'art. 46;

j. delibera sui rapporti finanziari tra gli enti per lo svolgimento delle gestioni associate.

4. Nel caso previsto dal comma 3, lettera h), il Presidente dell'Unione, ove accerti il mancato raggiungimento dell'unanimità, rimette la questione al Consiglio, per la decisione finale.

5. La Giunta può istituire conferenze settoriali, costituite da assessori comunali, con compiti istruttori, consultivi, di supporto, di approfondimento di questioni e di concertazione tra i Comuni inerenti funzioni e servizi degli stessi, in particolare per quelli gestiti in forma associata, riservandosi la decisione finale in merito.

*Art. 23**Funzionamento della Giunta*

1. Le deliberazioni della Giunta, salve le diverse disposizioni di legge e del presente statuto, sono validamente adottate con la maggioranza assoluta.

2. Si applicano anche alle deliberazioni di giunta le disposizioni di cui all'art. 19 commi 4, 5, e 7.

3. Alle sedute della Giunta partecipa, senza diritto di voto, il Segretario.

4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Possono essere invitati a partecipare gli assessori comunali competenti per materia, rappresentanti di enti pubblici, dirigenti ed esperti per l'esame di particolari argomenti all'ordine del giorno.

5. La Giunta è convocata dal Presidente che ne determina l'ordine del giorno.

6. La Giunta può dotarsi di un proprio regolamento di funzionamento.

Art. 24

Dimissioni del sindaco dagli organi collegiali

1. Le dimissioni del sindaco da componente di diritto degli organi collegiali dell'Unione sono prive di effetti.

2. Sono altresì prive di effetti le dimissioni dagli organi collegiali dell'Unione del soggetto che sostituisce il sindaco nei casi previsti dagli articoli 26, commi 4 e 35 della legge regionale n.68/2011. Sono fatti salvi i casi previsti dal comma 3.

3. La cessazione dalla carica di sindaco determina la cessazione immediata da ogni carica ricoperta negli organi di governo dell'Unione.

CAPO IV ORGANIZZAZIONE

Art. 25

Principi generali

1. Gli uffici e i servizi dell'Unione sono organizzati secondo i principi di buon andamento, imparzialità, economicità, funzionalità, efficienza ed efficacia.

2. L'organizzazione delle strutture è impostata secondo uno schema flessibile costantemente adattabile sia ai programmi dell'Amministrazione sia al progressivo trasferimento di funzioni e servizi comunali o di funzioni e compiti conferiti o assegnati dalla Regione o dalla Provincia.

3. L'Unione garantisce al personale e alle organizzazioni sindacali che li rappresentano la costante informazione sugli atti e sui provvedimenti attinenti i dipendenti medesimi, nonché il pieno rispetto delle norme di legge e contrattuali in materia di diritti sindacali. L'organizzazione è ispirata a principi di partecipazione, responsabilità, valorizzazione dell'apporto individuale e qualificazione professionale del personale.

4. Il funzionamento e l'attività amministrativa si unificano al principio della separazione fra poteri di indirizzo e controllo politico-amministrativo, che spettano agli organi di governo, e poteri di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, che spettano ai responsabili degli uffici.

5. Il personale dell'Unione è organizzato in base ai principi di partecipazione, responsabilità, valorizzazione dell'apporto individuale e qualificazione professionale.

6. L'Unione promuove l'ottimizzazione della qualità dei servizi erogati ai cittadini oltre che mediante l'uso di strumenti informatici anche attraverso l'introduzione di sistemi di gestione internazionalmente riconosciuti.

7. Il ricorso ad incarichi e consulenza per la gestione di funzioni associate è subordinato al preventivo accertamento dell'indisponibilità di personale in servizio presso l'ente oltre che all'impossibilità di reperire risorse umane mediante comando o distacco di dipendenti dei Comuni aderenti all'Unione, salvo che le funzioni o i servizi attribuiti dai Comuni all'Unione non siano mai state svolte dai Comuni medesimi.

Art. 26

Sistemi di gestione

1. L'unione adotta i sistemi di gestione che ritiene più adeguati alla propria missione istituzionale, preferibilmente riconosciuti a livello internazionale. Per sistemi di gestione si intendono metodi organizzativi relativi a specifici ambiti operativi dell'Ente (qualità, ambiente, energia, sicurezza, etica, gestione forestale) diretti a garantire l'efficienza delle prestazioni e dei servizi erogati dall'Ente.

2. La Giunta dell'Unione adotta apposito regolamento per la disciplina dei sistemi di gestione al fine di verificarne periodicamente l'efficacia.

3. Gli standard dei servizi attribuiti dai Comuni gestiti dalla Unione sono enunciati nella carta dei servizi di cui all'art.4 del presente statuto.

4. La carta dei servizi è approvata dal Consiglio dell'Unione.

5. La carta dei servizi costituisce lo strumento attraverso il quale viene dimostrata la ratio che ha giustificato la costituzione dell'Unione dei Comuni del Pratomagno la quale può essere riepilogata nel modo seguente:

a) Capacità progressiva di reperire finanziamenti da destinare al territorio;

b) Potenziamiento dell'offerta di servizi al cittadino in termini di quantità e qualità;

c) Economie di scala congiuntamente al miglioramento dei livelli di qualità e quantità dei servizi.

6. La Giunta si impegna a dare ampia informazione sugli standard dei servizi al Consiglio dell'Unione ed all'utenza mediante apposita pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.

Art. 27

Organizzazione degli uffici e dei servizi

1. L'Unione disciplina l'organizzazione degli uffici e dei servizi mediante un regolamento approvato dalla Giunta nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

2. Il regolamento definisce l'assetto della struttura organizzativa dell'Unione e disciplina l'esercizio delle funzioni di direzione determinandone finalità e responsabilità. In particolare regola:

a) l'organizzazione e l'ordinamento degli uffici e dei servizi;

b) le modalità di assunzione del personale, i requisiti di accesso e le modalità concorsuali, secondo principi fissati dal decreto legislativo n. 165 del 2001;

c) le modalità per il conferimento degli incarichi di direzione degli uffici e dei servizi;

d) le modalità per il conferimento degli incarichi ai sensi dell'articolo 110 del decreto legislativo n. 267/2000;

e) le modalità e i limiti delle autorizzazioni a svolgere attività lavorative estranee al rapporto di impiego;

f) le modalità per l'esercizio del potere disciplinare, nell'ambito delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali e decentrati del comparto.

3. La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato in conformità a quanto previsto dall'art.110 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267.

Art. 28

Sportello per il cittadino e le imprese

1. Presso ogni comune è garantito il funzionamento di uno sportello per il cittadino e le imprese deputato a fornire servizi di informazione, ricezione domande ed istanze relativi a procedimenti attinenti servizi e funzioni comunali gestiti dall'Unione dei comuni in forma associata.

2. Tali sportelli potranno essere attivati presso gli urp comunali. In tal caso l'attività degli sportelli non potrà comportare lo svolgimento di compiti gestionali.

Art. 29

Segretario dell'Unione

1. Il Presidente dell'Unione di comuni, sentita la Giunta, si avvale del segretario di uno dei comuni facenti parte dell'Unione.

2. La durata dell'incarico al segretario non può eccedere la durata del mandato del Presidente che ha conferito l'incarico.

3. Il segretario, in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso alla carriera dei segretari comunali dal decreto legislativo n. 267 del 18.8.2000, roga nell'interesse dell'unione gli atti ed i contratti di cui sia parte l'Unione e presta la propria assistenza nei casi di stipula dei contratti per scrittura privata, autenticandone ove necessario le sottoscrizioni.

Art. 30

Personale dell'Unione

1. Il personale dell'Unione è composto da:

a) dipendenti trasferiti dai comuni partecipanti;

b) in via residuale e solamente nei casi previsti dalle normative vigenti, dipendenti reclutati direttamente dall'ente.

2. L'Unione può altresì avvalersi di personale distaccato o comandato e di collaboratori esterni.

3. La Giunta, al fine di far fronte al trasferimento di funzioni e servizi comunali, può deliberare la richiesta di distacco o comando di personale ai comuni partecipanti.

4. Al fine di garantire il migliore svolgimento delle funzioni e dei servizi comunali affidati dai comuni partecipanti e la conclusione di procedimenti che, per disposizione di legge, devono essere conclusi con atti del singolo comune, il responsabile dell'ufficio competente, su richiesta del sindaco del comune interessato e previa deliberazione della Giunta dell'Unione, può svolgere anche i compiti di responsabile dell'ufficio comunale; in tal caso, il sindaco del Comune interessato si avvale del responsabile dell'ufficio dell'Unione limitatamente al compimento degli atti necessari alla conclusione dei procedimenti di competenza comunale.

Art. 31

Personale proveniente dalla soppressa Comunità montana Pratomagno

1. Il personale dell'Unione è composto altresì dai dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato dalla soppressa Comunità montana Pratomagno appartenenti alle categorie del comparto regioni e autonomie

locali, e personale a tempo indeterminato assunto con CCNL "Addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria" (l.r. 39/2000).

CAPO V

ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

Art. 32

Principi generali

1. All'Unione si applicano le norme in materia di finanza e contabilità previste dalla legge.

2. L'ordinamento finanziario e contabile è disciplinato, nei limiti stabiliti dalla legge, dal regolamento di contabilità approvato dal Consiglio dell'Unione.

Art. 33

Finanze dell'Unione

1. L'Unione gode di autonomia finanziaria fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.

2. In particolare all'Unione competono entrate derivanti da:

- a) tasse, tariffe e contributi sui servizi affidati dai Comuni;
- b) trasferimenti e contributi dello Stato, della Regione e degli Enti locali;
- c) trasferimenti delle risorse dei Comuni partecipanti per l'esercizio delle funzioni e dei servizi trasferiti;
- d) contributi erogati dall'Unione Europea e da altri organismi;
- e) contributi regionali e statali a titolo di incentivazione delle gestioni associate;
- f) trasferimenti della Regione e dalla Provincia per l'esercizio delle funzioni e servizi conferiti o assegnati;
- g) trasferimenti comunitari, statali, regionali e dei Comuni partecipanti per spese di investimento;
- h) proventi dei servizi pubblici;
- i) proventi dei beni dell'Ente;
- j) rendite patrimoniali;
- k) alienazione di beni patrimoniali;
- l) accensione di prestiti;
- m) prestazioni per conto di terzi;
- n) altri proventi o erogazioni.

3. L'Unione, entro il 30 settembre di ciascun esercizio finanziario, provvede con deliberazione unanime della Giunta, a quantificare le risorse finanziarie che ogni comune partecipante dovrà iscrivere nel proprio bilancio di previsione a titolo di finanziamento ordinario.

4. Nella individuazione delle spese l'organo esecutivo tiene conto di quelle direttamente correlate con l'esercizio di funzioni e con l'espletamento dei servizi comunali

e di quelle relative alle spese generali di funzionamento dell'Unione. I costi direttamente correlati all'esercizio delle funzioni o dei servizi sono a carico dei comuni per i quali l'Unione svolge la funzione stessa o il servizio.

5. I Comuni partecipanti all'Unione si obbligano a trasferire le risorse necessarie per il funzionamento dell'ente. Tutti i comuni facenti parte dell'Unione partecipano alle spese generali di funzionamento dell'Unione, comprese quelle per l'esercizio della funzione fondamentale "organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo di cui alla lettera a) del comma 27 dell'art.14 del decreto legge n.78/2010. Il riparto dei costi a carico dei comuni, con le modalità previste dal controllo di gestione e al netto dei costi a carico delle deleghe regionali e di comuni non aderenti all'unione ma che ricevono servizi tramite convenzione, avviene in base al criterio del numero dei dipendenti comandati o trasferiti per l'esercizio delle funzioni e servizi comunali svolti dall'Unione. Ulteriori criteri di ripartizione delle spese per ciascuna funzione o servizio associato possono essere fissati con apposita deliberazione della Giunta dell'Unione.

6. Le risorse provenienti dai contributi di cui all'art. 90 della legge regionale n.68/2011 e le altre provenienti da trasferimenti per l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali, devono essere destinate esclusivamente alla gestione delle funzioni e servizi comunali esercitati dall'Unione.

7. Per lo svolgimento delle funzioni conferite l'Unione si avvale delle risorse di cui al comma 2 lett. f).

Art. 34

Bilancio e programmazione finanziaria

1. Il Consiglio delibera annualmente il bilancio di previsione finanziario predisposto dalla Giunta entro i termini previsti per i comuni, con i quali si coordina al fine di assicurarne la reciproca omogeneità funzionale.

2. Il bilancio di previsione finanziario è redatto in conformità a quanto previsto dall'art. 162 del decreto legislativo n.267/2000.

3. Il bilancio annuale è corredato dai documenti di programmazione strategica di cui all'art.151 del decreto legislativo n.267/2000.

4. Le proposte degli atti di bilancio sono trasmesse ai Consigli comunali.

5. Entro il 30 settembre di ogni anno il Presidente trasmette ai consigli comunali una relazione attestante lo stato di attuazione dei programmi e dei progetti relativi

all'annualità in corso. Entro il 31 gennaio dell'esercizio successivo il Presidente invia ai consigli comunali una relazione sullo stato finale dell'attuazione dei programmi e progetti.

Art. 35

Controllo di gestione

1. L'Unione applica le procedure del controllo di gestione al fine di valutare l'utilizzazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali, di comparare i costi con la quantità e qualità dei servizi erogati e di verificare la funzionalità dell'organizzazione e il grado di realizzazione degli obiettivi programmati.

2. Il controllo di gestione si svolge secondo le modalità stabilite nel regolamento di contabilità nel rispetto della normativa vigente.

Art. 36

Rendiconto di gestione

1. Il Consiglio approva il rendiconto di gestione entro i termini di legge su proposta della Giunta che lo predispose insieme alla relazione illustrativa e agli allegati previsti dalla legge.

2. Copia del rendiconto è resa disponibile ai Consigli comunali nei termini di legge.

Art. 37

Organo di revisione

1. L'Unione svolge in forma associata per i comuni che la costituiscono le funzioni dell'organo di revisione con le modalità previste dall'art. 1 comma 110 della legge 7 aprile 2014 n.56.

2. Il Consiglio dell'Unione, con propria deliberazione, stabilisce il termine dal quale decorrerà l'effettiva attivazione della gestione associata delle funzioni dell'organo di revisione.

3. Il Consiglio dell'Unione nomina, in conformità alla normativa vigente, l'organo di revisione che dura in carica tre anni.

4. Competono all'organo di revisione le funzioni previste dalla legge e dal regolamento di contabilità.

5. Il revisore non è revocabile, salvo i casi previsti dalla legge o per incompatibilità sopravvenuta. L'esercizio delle funzioni di revisore è incompatibile con qualsiasi altra attività professionale resa a favore dell'Unione.

6. Nell'esercizio delle sue funzioni il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.

7. La cancellazione o la sospensione dal ruolo professionale è causa di decadenza.

8. Il compenso annuale del revisore è determinato dal Consiglio all'atto della nomina per tutta la durata del triennio ed entro i limiti stabiliti dalla normativa vigente.

Art. 38

Servizio di tesoreria

1. Il Servizio di tesoreria è affidato, mediante procedura ad evidenza pubblica, ad un soggetto abilitato nel rispetto della normativa vigente in materia.

2. Il Servizio di tesoreria è disciplinato dal regolamento di contabilità e dalla convenzione con il Tesoriere.

Art. 39

Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Unione è costituito dai beni mobili, mobili registrati e immobili iscritti nell'inventario.

2. Il patrimonio deve essere gestito in conformità alla legge e con criteri di imprenditorialità.

3. L'attività di conservazione del patrimonio deve essere improntata a dinamicità in relazione al mutare delle esigenze della gestione dell'Unione nel suo complesso.

CAPO VI

DURATA, RECESSO E SCIoglIMENTO

Art. 40

Durata dell'Unione

1. L'Unione ha una durata illimitata, fatta salva la facoltà di scioglimento della stessa.

2. La facoltà di scioglimento dell'Unione non può essere esercitata prima del decorso del termine di cinque anni calcolati con effetto dalla data di costituzione dell'Unione dei comuni del Pratomagno.

Art. 41

Recesso dal vincolo associativo

1. Un comune non può recedere dal vincolo associativo per una determinata funzione prima che siano decorsi almeno tre anni dall'attivazione della gestione in

forma associata, salvo diversa determinazione approvata all'unanimità dalla Giunta dell'Unione.

2. Per attivare il procedimento di recesso il sindaco del comune che intende recedere dovrà inoltrare al Presidente dell'Unione apposita istanza corredata di copia conforme della deliberazione con cui il consiglio comunale ha deciso di recedere dal vincolo associativo.

3. Entro sette giorni dalla ricezione dell'istanza il Presidente convoca la Giunta dell'Unione per la presa d'atto dell'avvio del procedimento di recesso.

4. Entro 30 giorni dalla presa d'atto la giunta predispone lo schema di accordo per la disciplina degli effetti del recesso e la definizione dei rapporti fra il comune recedente e l'Unione relativamente alla funzione associata per cui è stato esercitato il diritto di recesso. Tale schema dovrà essere corredato del parere favorevole del revisore dei conti dell'Unione oltre che dei pareri tecnici amministrativi di cui all'art. 49 del decreto legislativo n. 267/2000.

5. Tale accordo dovrà disciplinare le modalità di rientro o diversa assegnazione del personale che il comune recedente aveva trasferito/comandato/distaccato per la gestione associata, oltre alla definizione e successione dei rapporti economico-patrimoniali-finanziari in funzione della garanzia della continuità amministrativa. Nell'accordo dovranno altresì essere disciplinate la titolarità e le modalità di gestione dei procedimenti amministrativi in itinere e del contenzioso giudiziale e amministrativo in essere.

6. Nel caso in cui non vi sia unanimità riguardo all'approvazione di tale accordo il Presidente avvia in seno alla giunta un procedimento di concertazione fra i sindaci del contenuto dello stesso tendente al raggiungimento dell'unanimità.

7. Nel caso in cui nei 60 giorni successivi il Presidente non raggiunga tale obiettivo la giunta potrà deliberare a maggioranza dei suoi componenti.

8. L'accordo verrà successivamente presentato al consiglio dell'Unione per l'approvazione definitiva nei trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione della deliberazione giuntaale.

9. L'accordo sarà efficace al momento della raggiunta esecutività della deliberazione consiliare.

10. L'Unione dovrà avviare entro il termine di 20 giorni dalla data di cui al comma precedente il procedimento per le modifiche statutarie che si dovessero rendere necessarie.

Art. 42

Recesso del Comune

1. Il comune partecipante all'Unione può recedere dalla stessa in qualsiasi momento, e comunque non prima di tre anni dalla data di costituzione.

2. La manifestazione di volontà di recedere ed il recesso dall'Unione devono avvenire secondo le seguenti modalità:

a) il comune che intende recedere assume una deliberazione consiliare con la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie, evidenziando i motivi che hanno determinato la volontà di recedere;

b) il sindaco del comune che intende recedere comunica contestualmente tale volontà al Presidente dell'Unione e ai sindaci degli altri comuni.;

c) il Presidente dell'Unione entro i successivi 30 giorni pone all'ordine del giorno del Consiglio dell'Unione l'esame della decisione assunta dal comune recedente con la relativa motivazione; il Consiglio dell'Unione assume le necessarie iniziative per favorire la permanenza del Comune e le comunica al Comune medesimo;

d) il Consiglio comunale del comune recedente assume una deliberazione con la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie, con la quale conferma o revoca la propria volontà di recedere, tenuto conto delle comunicazioni del Consiglio dell'Unione;

e) Nel caso in cui il comune recedente confermi la propria volontà i sindaci dei comuni dell'Unione, per quanto attiene le modifiche statutarie, effettueranno la formale comunicazione alla Giunta regionale dell'intenzione di recedere per l'attivazione della procedura di cui all'art. 50 l.r. 68/2011.

3. Per la disciplina del recesso si applicano i commi da 3 a 8 dell'art.41. Resta inteso che tale accordo sarà efficace solamente dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 50 l.r. 68.

4. Successivamente si procederà alle modifiche ricognitive dello statuto ai sensi dell'art. 25.4 l.r. 68.

Art. 43

Recesso del comune per partecipazione ad altra unione

1. Se un comune intende recedere dall'Unione per costituire o partecipare ad altra unione di comuni i termini del procedimento di cui all'art.40 sono dimezzati.

Art. 44

Scioglimento del vincolo associativo

1. I comuni possono stabilire di sciogliere un vincolo associativo per una determinata funzione non prima che

siano decorsi almeno tre anni dall'attivazione della gestione in forma associata.

2. Tale procedimento deve essere attivato a richiesta della maggioranza dei sindaci dei comuni aderenti al vincolo. La richiesta dovrà essere corredata dalla copia conforme delle relative deliberazioni consiliari.

3. Entro sette giorni dalla ricezione dell'istanza di cui al comma precedente il Presidente convoca la Giunta dell'Unione per la presa d'atto dell'avvio del procedimento di scioglimento del vincolo associativo per una determinata funzione.

4. Entro 30 giorni dalla presa d'atto la giunta pre-dispone lo schema di accordo per la disciplina degli effetti dello scioglimento del vincolo e la definizione dei rapporti fra i comuni e l'Unione relativamente alla funzione associata per cui è stata richiesta la cessazione del vincolo associativo. Tale schema dovrà essere corredato del parere favorevole del revisore dei conti dell'Unione oltre che dei pareri tecnici amministrativi di cui all'art. 49 TUEL.

5. Tale accordo dovrà disciplinare le modalità di rientro o diversa assegnazione del personale che i comuni avevano trasferito/comandato/distaccato per la gestione associata, oltre alla definizione e successione dei rapporti economico-patrimoniali-finanziari in funzione della garanzia della continuità amministrativa. Nell'accordo dovranno essere disciplinati anche i rapporti successori inerenti la gestione dei procedimenti amministrativi in itinere oltre al contenzioso giudiziale ed amministrativo in essere.

6. Nel caso in cui non vi sia unanimità riguardo all'approvazione di tale accordo il Presidente avvia in seno alla giunta un procedimento di concertazione fra i sindaci del contenuto dello stesso tendente al raggiungimento dell'unanimità.

7. Nel caso in cui nei 60 giorni successivi il Presidente non raggiunga tale obiettivo la giunta potrà deliberare lo scioglimento del vincolo associativo a maggioranza dei suoi componenti.

8. L'accordo verrà successivamente presentato al consiglio dell'Unione per l'approvazione definitiva nei trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione della deliberazione giuntale.

9. L'accordo sarà efficace solo dopo la definizione del procedimento per le necessarie modifiche statutarie.

Art. 45

Scioglimento dell'Unione

1. L'Unione è sciolta quando la maggioranza dei comuni delibera lo scioglimento. L'Unione è altresì sciolta quando la maggioranza dei comuni recede dalla stessa, anche in tempi diversi.

2. La manifestazione della volontà di sciogliere l'Unione e lo scioglimento dell'Unione devono avvenire secondo le seguenti modalità:

a) il Consiglio dell'Unione, su proposta di un Consiglio comunale o della Giunta dell'Unione o della maggioranza dei Sindaci, adotta una deliberazione con la quale propone ai comuni di sciogliere l'Unione. La deliberazione è adottata con la maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio e costituisce l'atto di avvio del procedimento di scioglimento;

b) il Presidente dell'Unione informa i comuni dell'avvenuto avvio del procedimento;

c) i Consigli comunali dell'Unione adottano una deliberazione, con la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie, con la quale si pronunciano sullo scioglimento dell'Unione. Le deliberazioni sono assunte decorso il termine di novanta giorni dalla comunicazione e sono trasmesse al Presidente dell'Unione. La deliberazione del Consiglio comunale si dà per acquisita se il procedimento di scioglimento è stato avviato su proposta del Comune.

3. Se la maggioranza dei Consigli comunali si pronuncia a favore dello scioglimento, il Presidente dell'Unione informa di ciò i sindaci che provvederanno alla comunicazione alla Giunta regionale di cui all'art. 55 l.r. 68/2011.

4. Lo scioglimento dell'Unione ha effetto alla data stabilita dalla Giunta regionale.

Art. 46

Effetti, adempimenti ed obblighi derivanti dallo scioglimento

1. Dopo la comunicazione di cui al precedente comma 3 art. 45, il Presidente dispone che sia dato corso alla predisposizione di un piano di successione sulla base dei seguenti criteri:

a) il personale dell'Unione a tempo indeterminato, a tempo determinato o a qualsiasi titolo assegnato all'ente impiegato per lo svolgimento delle funzioni e servizi assegnati e/o conferiti sarà trasferito agli enti che assumeranno la gestione di tali funzioni e servizi;

b) il personale dell'Unione a tempo indeterminato, a tempo determinato o a qualsiasi titolo assegnato all'ente sarà trasferito ai Comuni secondo i seguenti criteri:

- in via prioritaria in base ad accordo fra comuni appartenenti alla disciolta unione concluso sulla base delle concrete esigenze organizzative dei singoli enti;

- In via di subordine e in caso di mancato accordo

entro 90 giorni dalla deliberazione di scioglimento assunta dal consiglio dell'Unione, il personale è trasferito all'ente che subentra nell'esercizio della funzione cui il personale medesimo era in via prevalente assegnato ed in proporzione alla consistenza delle singole dotazioni organiche;

c) la successione dei rapporti attivi e passivi instaurati dall'Unione opera nei confronti dell'ente che risulterà titolare delle funzione o del servizio relativamente al quale il rapporto attivo o passivo si è instaurato;

d) il patrimonio acquisito dall'Unione che sarà assegnato secondo i seguenti criteri:

- competenza territoriale;
- destinazione d'uso finalizzata allo svolgimento delle funzione o servizio individuata sulla base di un apposito piano di ricognizione;

e) i beni e le risorse strumentali acquisite dall'Unione per l'esercizio associato delle funzioni comunali che saranno assegnati in relazione alla loro destinazione d'uso finalizzata allo svolgimento di una funzione o servizio;

f) i rapporti attivi e passivi derivanti dall'esercizio associato funzioni comunali saranno disciplinati secondo i seguenti criteri:

- in via prioritaria in base ad accordo fra i comuni appartenenti alla disciolta Unione;
- correlazione con una funzione o servizio in caso di mancato accordo nei termini di cui al comma 2 lett.b);

g) i beni e le risorse strumentali concesse dai Comuni in comodato o in prestito gratuito rientrano nella disponibilità del Comune concedente.

2. Il piano di successione, corredato dal parere favorevole del revisore oltre che dei pareri di cui all'art. 49 TUEL è approvato dalla Giunta dell'Unione all'unanimità.

3. Nel caso in cui non vi sia l'Unanimità il presidente promuove un percorso di concertazione fra i sindaci tendente al raggiungimento dell'Unanimità.

4. Nel caso in cui nei 90 giorni successivi all'avvio del procedimento di concertazione il Presidente non raggiunga tale obiettivo si applica l'art.22 comma 4.

CAPO VII MODIFICHE STATUTARIE

Art. 47 Modifiche statutarie

1. Lo Statuto è modificato con le procedure del presente articolo.

2. L'iniziativa per le modifiche statutarie spetta ad ogni Sindaco. Quando si intende procedere ad una modifica statutaria, il Presidente dell'Unione, su richiesta di un Sindaco, costituisce e convoca la Giunta dell'Unione che delibera in ordine alla proposta di modifica dello Statuto con la maggioranza dei componenti.

3. Fatte salve le eccezioni previste dalla legge, la proposta di modifica viene inviata dal Presidente entro 15 giorni dalla pubblicazione della deliberazione ai consigli comunali per l'approvazione con le maggioranze previste dall'art.6 del d.lgs. n.267/2000. I consigli comunali procederanno all'esame della proposta entro 30 giorni dalla ricezione della stessa. Lo Statuto deve essere approvato da tutti i consigli comunali dei comuni aderenti all'Unione e, in ultimo, dal Consiglio dell'Unione ed entra in vigore decorsi 30 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio dell'Unione.

Art. 48 Norma finale

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Statuto si rinvia, in quanto applicabile, alla normativa statale e regionale in materia, con particolare riferimento al decreto legislativo n. 267 del 2000 e alla legge regionale n. 68/2011.

Art. 49 Entrata in vigore

1. Il presente Statuto entra in vigore decorsi 30 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio dell'Unione della deliberazione del Consiglio che lo approva.

MODALITÀ TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE

Con l'entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 "Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)", cambiano le tariffe e le modalità per l'invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.

Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. **L'invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell'ambito della infrastruttura di Cooperazione Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.Lgs. 82/2005) hanno come allegato digitale l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. Per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico, per i soggetti privati e le imprese la trasmissione elettronica deve avvenire esclusivamente tramite posta certificata (PEC) all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it.**

Il materiale da pubblicare deve pervenire all'Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il mercoledì della settimana successiva.

Il costo della pubblicazione è a carico della Regione.

La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati obbligatoria per previsione di legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l'ente o il soggetto interessato.

I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti formali:

- testo - in forma integrale o per estratto (ove consentito o espressamente richiesto);
- collocazione fuori dai margini del testo da pubblicare di firme autografe, timbri, loghi o altre signature;
- utilizzo di un carattere chiaro tondo preferibilmente times newroman, corpo 10;
- indicazione, all'inizio del testo, della denominazione dell'ente emittitore e dell'oggetto dell'atto sintetizzato nei dati essenziali;
- inserimento nel testo di un unico atto o avviso; più atti o avvisi possono essere inseriti nello stesso testo se raggruppati per categorie o tipologie omogenee.

Per ogni eventuale chiarimento rivolgersi alla redazione del B.U.R.T. tel. n. 0554384611-4631